

N. 00\_\_\_\_/2021  
REG.PROV.CAU.  
N. 00\_\_\_\_/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2021, proposto da

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli  
Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti  
Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. \_\_\_\_\_ SEL di prot. del 20.11.2020 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il 18.11.2020 n. \_\_\_\_\_SEL di prot. e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.12.2020;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il 20.11.2020 n. \_\_\_\_\_SEL di prot. e conosciuta dal ricorrente solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.12.2020;
- del verbale del 20.11.2020 n. \_\_\_\_\_SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta dal medesimo solo in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 24.12.2020;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente  
e per il conseguente accertamento  
del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali  
con ogni statuizione consequenziale  
e in subordine, per il risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020;

Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare destituito di fondamento, tenuto conto delle peculiarità che connotano il servizio già reso dal ricorrente nell'ambito delle Forze Armate e dei titoli dallo stesso vantati;

Ritenuto che, ciò detto, sussistano le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva ai fini del riesame, con disposizione – peraltro – di un nuovo colloquio, ove considerato necessario, all'uopo incaricando la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere possibilmente entro il termine di cinquanta (50) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 19 maggio 2021, a cui, peraltro, si rinvia la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 19 maggio 2021, a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al ricorrente e al Ministero della Difesa, anche presso la sede reale. dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi indicato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.